

Piano di sostituzione degli indici di riferimento (BMR – Benchmarks Regulation)

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) (di seguito definito "**Regolamento**") come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-*bis* del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, anche "**TUB**"), in attuazione del D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 il quale introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo da parte delle banche e degli intermediari finanziari di introdurre nei contratti di finanziamento e di servizi finanziari, nei casi di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento, le **clausole di fallback** e la predisposizione di un **piano di sostituzione** come indicato dall'art. 28, par. 2 del Regolamento.

BFF Bank S.p.A. (di seguito definita la "**Banca**") – in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all'interno dell'Area Economica Europea (EEA), in ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicata, ha redatto il presente documento (c.d. **Piano**), tenuto aggiornato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con il quale definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento ("**Benchmark**") utilizzato al fine di svolgere la parametrizzazione di un contratto finanziario. Il Regolamento (UE) 2021/168 riguarda gli indici usati come *benchmark*, in applicazione ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per (a) un qualsiasi contratto, o qualsiasi strumento finanziario ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di uno degli Stati membri e (b) un qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nell'Unione, che si riferisca ad un indice di riferimento e sia soggetto al diritto di un paese terzo, e laddove tale diritto non preveda la liquidazione ordinata di un indice di riferimento.

1.1 Evento di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento

Le "*variazioni sostanziali*" che attivano il meccanismo di sostituzione dell'indice di riferimento non riguardano le variazioni quantitative, dovute alla naturale fluttuazione del parametro bensì le c.d. "*modifiche rilevanti*" della metodologia per la determinazione dell'indice di riferimento. La "*cessazione*" dell'indice di riferimento è connesso, invece, al venire meno della rilevazione o determinazione dello stesso da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Al verificarsi di uno dei due eventi sopra descritti, la Banca provvede, senza soluzione di continuità, all'individuazione dell'indice di riferimento alternativo tramite le funzioni competenti che operano sulla base delle attività e dei criteri di seguito descritti.

1.2 Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

L'individuazione dell'indice di riferimento alternativo avviene secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento a tenor del quale *"Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se tali indici sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione"*.

Le funzioni interne competenti della Banca scelgono l'indice di riferimento, in considerazione della natura e della struttura dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale, osservando le indicazioni e raccomandazioni di mercato, la normativa pro tempore vigente, sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza e/o dalle Associazioni di settore.

Il Piano si applica, inoltre, nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, ab origine, un indice di riferimento alternativo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali. La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata dalla Banca in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011, e pure tenendo conto delle indicazioni fornite dai Working Group nazionali e internazionali predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi, oltre che delle indicazioni/raccomandazioni fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati.

1.3 Modalità di comunicazione dell'indice sostitutivo

La Banca provvede ad inviare una comunicazione entro trenta giorni al Cliente, secondo le modalità scelte e concordate con lo stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, con indicazione dell'Indice di riferimento variato o cessato, l'indice sostitutivo che verrà applicato, le modalità di sostituzione e aggiornamento della documentazione contrattuale, a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Secondo quanto disposto dall'art. 118 bis TUB, la modifica si intende approvata quando il cliente non recede dal contratto entro il termine di due mesi che decorrono dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, pertanto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

1.4 Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato

Ordinariamente, la sostituzione dell'indice di riferimento è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

1.5 Monitoraggio e aggiornamento

Il Piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui si fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.